

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA E L'ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE DI COORDINAMENTO E DOCUMENTAZIONE PER I PROBLEMI INERENTI ALLA NEVE E ALLE VALANGHE (AINEVA) PER UN SUPPORTO TECNICO, SCIENTIFICO, METODOLOGICO E SPECIALISTICO NELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE, ALLA MITIGAZIONE, ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RISCHIO VALANGHE

TRA

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile (in seguito indicata come Agenzia), con sede in Viale Silvani 6 Bologna, C.F. 91278030373, rappresentata dal Direttore dott.ssa Rita Nicolini, autorizzata a sottoscrivere il presente atto con Deliberazione di Giunta n. ____ del ____

E

L'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (in seguito indicata come AINEVA) codice fiscale e P.I. 01432120226, rappresentata dal Presidente Roberto Failoni, domiciliato per la carica in Trento, Vicolo dell'Adige 27

(in seguito, indicate singolarmente come Parte o congiuntamente come Parti)

PREMESSO CHE

- l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile costituisce agenzia operativa ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della L.R. 6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005;
- AINEVA è un'associazione avente un'esperienza pluriennale nelle attività di indirizzo tecnico, scientifico e metodologico di prevenzione del pericolo da valanga, nonché un Centro di Competenza per il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per il rischio valanghe;
- l'Agenzia e AINEVA hanno espresso la volontà di collaborare nelle attività tecnico-scientifiche finalizzate alla prevenzione, alla pianificazione, alla mitigazione e alla gestione delle emergenze relative al rischio valanghe;

VISTI

il Decreto Legislativo 2 febbraio 2018, n. 1, recante "Codice della Protezione civile così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4;

la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile", in particolare gli artt. 14, co.2, e 15;

la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

Art.1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente convenzione prevede l'instaurazione di un rapporto di collaborazione, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di attività, nel settore della protezione civile e della sicurezza territoriale, atte alla conoscenza della previsione, alla prevenzione, alla pianificazione, alla mitigazione e alla gestione del rischio valanghe. Questo obiettivo sarà perseguito mediante attività finalizzate sia al miglioramento delle capacità di prevenzione e gestione del rischio valanghivo, sia alla predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla pianificazione di protezione civile e gestione delle situazioni di crisi, individuando in AINEVA una struttura specialistica di riferimento e di supporto tecnico, scientifico e metodologico per i suddetti ambiti operativi.
2. L'Agenzia e AINEVA attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale comune obiettivo.
3. L'Agenzia ritiene opportuno stipulare la presente convenzione con AINEVA al fine di perseguire una proficua collaborazione tra le parti, tramite attività organizzate secondo una programmazione predefinita e concordata. Nello specifico le attività di supporto tecnico, scientifico e metodologico di AINEVA perseguono i seguenti obiettivi:
 - a. stabilire i criteri di validazione e collaudo di una prima mappatura delle aree soggette a rischio valanghe e adeguamento delle procedure di allertamento e degli

- indirizzi di pianificazione di protezione civile provinciale, comunale/intercomunale o di ambito sul tema rischio valanghe con eventuale realizzazione di documenti specifici;
- b. valutazione degli scenari di rischio valanghe atipici;
 - c. progettazione ed erogazione di un corso di livello 3 AINEVA;
 - d. realizzazione di un Documento metodologico e relativo Manuale operativo con finalità di supporto ed indirizzo delle attività delle Commissioni Locali Valanghe o di analoghi organi tecnici consultivi a supporto delle autorità locali di protezione civile.

Art. 2

(Programma delle Attività)

1. I temi di cui al punto precedente saranno sviluppati secondo un Programma delle attività, che costituisce parte integrante della presente convenzione - Allegato B - alla richiamata delibera della Giunta Regionale n. ____ del ____ - sviluppato per ambiti articolati a loro volta in attività, con l'individuazione, per ognuna di queste, di obiettivi e risultati attesi, declinati nell'arco di durata della convenzione in oggetto.
2. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dall'Agenzia e da AINEVA nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.

Art. 3

(Responsabili della Convenzione)

1. Responsabile per l'attuazione della presente convenzione è Valerio Bonfiglioli.
2. Responsabile tecnico scientifico:
 - a. per l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Riccardo Sabbadini;
 - b. per AINEVA Igor Chiambretti.

Art. 4

(Modalità di attuazione e responsabilità delle Parti)

1. AINEVA realizzerà le attività programmate all'interno del Programma delle attività sulla base di linee concordate con l'Agenzia.

2. AINEVA si impegna a svolgere le attività programmate per l'intero periodo concordato, rispettando i termini previsti, e a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
3. L'Agenzia rende disponibili risorse umane, dati, relazioni e documenti già nella sua disponibilità ed eventuale strumentazione necessaria all'espletamento delle attività previste nella presente convenzione.
4. Tutti gli aspetti inerenti al personale individuato dalla Agenzia per la eventuale partecipazione ad iniziative programmate da AINEVA ai fini della presente convenzione (costi di trasferta, assicurazioni ecc.) sono da intendersi a totale carico e sotto la responsabilità della Agenzia.
5. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agenzia.

Art. 5

(Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)

1. L'Agenzia si impegna ad erogare un contributo a rimborso delle spese sostenute da AINEVA, per l'attuazione delle attività da svolgere in collaborazione, per un importo massimo di € 30.000,00 (trentamila euro).
2. Detto contributo verrà liquidato come segue:
 - Per le attività dettagliate agli obiettivi A C D dell'Allegato B:
 - 1) € 4.639,60 dopo l'approvazione da parte del Responsabile della convenzione, delle attività svolte entro il 31/12/2022, riportate da AINEVA in una apposita relazione;
 - 2) saldo pari a € 8.959,20 dopo l'approvazione da parte del Responsabile della convenzione, delle attività svolte fino alla scadenza naturale della convenzione, previa presentazione da parte di AINEVA di una relazione complessiva;
 - Per le altre eventuali ulteriori attività opzionali, dettagliate all'obiettivo B dell'Allegato B, previo accordo tra le parti, fino ad un massimo di euro 16.401,20, da realizzarsi in costanza della presente convenzione.
3. L'erogazione da parte dell'Agenzia delle tranches - relative alle attività espletate nelle annualità di riferimento - avverrà a valle della redazione dei documenti di valutazione congiunta (attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti) e a fronte della presentazione

della rendicontazione documentata dei costi sostenuti, da presentare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all'attività di interesse comune delle parti svolta da AINEVA. Le somme erogate saranno utilizzate da AINEVA integralmente per le attività della presente convenzione.
5. Le voci di costo comprendono l'impegno di personale strutturato e non, spese di missione e di materiale di servizi e spese generali di volta in volta necessarie per lo svolgimento delle attività.
6. Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti della presente convenzione, non emerge - perché non sussiste fra le stesse - un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta da AINEVA che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n. 633/72 e s.m.i..

Art. 6

(Utilizzazione dei dati e proprietà degli elaborati)

1. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle attività oggetto della presente convenzione.
2. Nel caso di pubblicazione anche parziale, ciascuna Parte si impegna ad informare l'altra, a menzionarla, nonché a fornirle preventivamente copia della pubblicazione al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.
3. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di collaborazione è congiunta fra le Parti che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. AINEVA si impegna a consegnare all'Agenzia per ciascun prodotto sviluppato il file sorgente in formato editabile.

Art. 7

(Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza)

1. L'Agenzia, nell'ambito di quanto previsto dalla presente convenzione, potrà mettere a disposizione di AINEVA informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo,

nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.

2. AINEVA si impegna a utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a conservarle con la massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia.

Art.8

(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 - General Data Protection Regulation, sul trattamento dei dati personali (di seguito denominato GDPR).
2. Le parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR. Sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati delle informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.
3. Per l'esecuzione della presente Convenzione, qualora sia necessario trattare i dati personali di titolarità dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a nominare, in base ad apposito accordo che verrà all'uopo successivamente sottoscritto, AINEVA quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nella Convenzione medesima.
4. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti della convenzione di cui al precedente articolo 3, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dalla presente convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro.

Art. 9

(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede con firma digitale - fino al 31 dicembre 2023.
2. Le parti potranno concordare con atto scritto la proroga della presente convenzione qualora, per cause imprevedibili e motivate, si rendesse necessario un tempo ulteriore per l'ultimazione delle attività previste. Tale proroga non potrà comportare maggiori oneri.
3. Le parti possono risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere via PEC, per provati inadempimenti degli impegni assunti dalla controparte, per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse.
4. In caso di risoluzione anticipata, saranno liquidate le spese sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione e le obbligazioni giuridiche già contratte fino al ricevimento della nota di preavviso (a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, saranno riconosciuti gli importi per gli impegni di spesa assunti per il reclutamento del personale non strutturato).

Art. 10

(Copertura assicurativa)

1. AINEVA garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei propri collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.
2. L'Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai sensi della vigente normativa.
3. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 11

(Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui alla presente convenzione le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
3. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte, da ciascuna delle parti, in autonomia nell'ambito della propria organizzazione datoriale, presso le sedi di propria competenza, ad eccezione di riunioni, incontri di lavoro o altri eventi occasionali.
4. Le parti si impegnano a fornire l'informazione reciproca sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le risorse umane nell'ambito delle attività oggetto della convenzione e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.
5. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 12

(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente convenzione, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.
2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti la presente Convenzione, è tenuto

ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la risoluzione della convenzione, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

Art. 13

(Controversie)

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia, non componibile in via amichevole, che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento della presente convenzione, tra l'Agencia e AINEVA, sarà competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia-Romagna.

Art. 14

(Registrazione)

1. La registrazione della presente Convenzione è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.
2. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe

Il Presidente

Dott. Roberto Failoni

FIRMATO DIGITALMENTE

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
Protezione Civile

Il Direttore

Dott.ssa Rita Nicolini

FIRMATO DIGITALMENTE

* * * * *